



Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2019¹,
decreta:

I

La legge del 4 ottobre 1991² sui politecnici federali è modificata come segue:

Art. 10a Vendita di energia

¹ I PF e gli istituti di ricerca possono vendere a prezzi di mercato l'energia prodotta per uso proprio negli impianti da essi gestiti o acquistata per uso proprio, ma di cui non si servono.

² Il Consiglio federale disciplina l'utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Art. 10b

Ex art. 10a

Art. 14 cpv. 3

³ Su proposta dei PF, nomina per quattro anni i professori-assistenti. Li può rinominare finché il rapporto di lavoro ha raggiunto la durata massima di cui all'articolo 17b capoverso 2 lettera a. Il rapporto di lavoro a durata determinata può essere disdetto secondo la procedura ordinaria.

Art. 16b Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

¹ Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale (LPers) e della legge del 20 dicembre 2006⁴ su PUBBLICA le

¹ FF 2020 681

² RS 414.110

³ RS 172.220.1

condizioni d'impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

² Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce le indennità e le altre condizioni contrattuali.

Art. 17 Rapporti di lavoro del personale e dei professori

¹ I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers⁵, sempreché la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers.

² Il Consiglio dei PF emana un'ordinanza sul personale e un'ordinanza sui professori e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

³ Nell'ordinanza sul personale può stabilire che, per i collaboratori impiegati a tempo determinato per scopi di formazione in progetti di ricerca finanziati da terzi e limitati nel tempo o per compiti limitati nel tempo, il calcolo e l'evoluzione del salario siano effettuati in deroga all'articolo 15 capoverso 1 LPers. In questo caso, nell'ordinanza sul personale definisce i criteri per il calcolo del salario basandosi sui requisiti specifici relativi all'assunzione di questi collaboratori.

⁴ Può delegare alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca le decisioni del datore di lavoro e l'emanazione delle disposizioni d'esecuzione relative all'ordinanza sul personale.

⁵ Nel quadro dell'articolo 6 capoverso 5 LPers, per esigenze particolari dell'insegnamento e della ricerca può emanare nell'ordinanza pertinente prescrizioni concernenti le condizioni d'impiego di professori sulla base del diritto privato.

⁶ In casi eccezionali debitamente motivati, può convenire con un professore che il suo impiego duri oltre il limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). A questo scopo può stipulare un contratto di diritto pubblico o privato. Può emanare disposizioni al riguardo nell'ordinanza pertinente.

⁷ Su proposta dei PF e in accordo con il Consiglio dei PF, le professoressesse possono rimanere impiegate fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per gli uomini secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera A LAVS o fino alla fine del semestre nel corso del quale tale limite viene raggiunto.

⁸ Il personale e i professori sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA) secondo gli articoli 32a–32m LPers. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers. Rappresenta il settore dei PF in qualità di parte contraente.

⁴ RS 172.222.1

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 831.10

Art. 25 cpv. 1 lett. f e 4

¹ Il Consiglio dei PF:

f. *Abrogata*

⁴ Esercita la sorveglianza sul settore dei PF; in particolare può esprimere raccomandazioni ai PF e agli istituti di ricerca e assegnare incarichi. Può inoltre adottare misure che li riguardano se constata una violazione del diritto.

Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione

¹ Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all'articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito:

- a. all'assegnazione dei fondi federali;
- b. alle proposte di nomina dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
- c. alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF.

² I membri del Consiglio dei PF secondo l'articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricusano per i seguenti affari:

- a. questioni legate alla sorveglianza secondo l'articolo 25 capoverso 4;
- b. questioni legate alla vigilanza finanziaria secondo l'articolo 35a^{ter}.

Art. 34a Valutazione dell'adempimento dei compiti e misure

¹ Il DEFR verifica periodicamente l'adempimento del mandato di base e degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per il settore dei PF e propone al Consiglio federale le misure eventualmente necessarie.

² Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sui risultati.

Art. 35a^{ter} cpv. 2

² Emana le prescrizioni esecutive sull'esercizio della vigilanza finanziaria nel settore dei PF.

Art. 36a Sistemi d'informazione concernenti il personale

¹ Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno uno o più sistemi d'informazione concernenti il personale; in questi sistemi possono essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Ai sistemi d'informazione concernenti il personale si applica l'articolo 27 LPers⁷, applicabile per analogia anche ai rapporti di lavoro di dritto privato.

² Il Consiglio dei PF può delegare il trattamento dei suoi dati a un PF o a un istituto di ricerca.

⁷ RS 172.220.1

³ Nei sistemi d'informazione concernenti il personale possono anche essere utilizzati procedure e processi per l'analisi sistematica dei dati in forma elettronica.

⁴ Il Consiglio dei PF emana disposizioni d'esecuzione e le sottopone per approvazione al Consiglio federale.

Titolo prima dell'art. 36f

Sezione 3: Trattamento dei dati personali nell'ambito dell'insegnamento

Art. 36f

¹ Per lo sviluppo, l'impiego e la valutazione di metodi d'insegnamento che fanno uso di tecnologie dell'informazione, i PF e gli istituti di ricerca possono trattare dati personali, anche quelli degni di particolare protezione.

² Garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati.

Titolo prima dell'art. 36g

Capitolo 6b: Sicurezza

Sezione 1: Servizi di sicurezza

Art. 36g Costituzione

¹ I PF e gli istituti di ricerca possono costituire, ognuno indipendentemente, servizi di sicurezza, se necessario per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori nonché per garantire la sicurezza e l'ordine nei propri perimetri.

² Possono costituire servizi di sicurezza comuni per via contrattuale.

³ Possono incaricare terzi di fornire prestazioni di sicurezza.

Art. 36h Competenze

¹ I servizi di sicurezza applicano il diritto di polizia e il conseguente regolamento sull'accesso e sull'utilizzazione negli edifici e nei perimetri non pubblici dei PF o degli istituti di ricerca interessati. Possono interrogare persone e controllare documenti di legittimazione. Possono inoltre fermare, controllare e allontanare chi viola il diritto di polizia o le prescrizioni d'esercizio.

² Per adempiere i propri compiti, possono trattare dati contenenti indicazioni che permettano di accertare l'identità di una persona e relative alle violazioni di una persona alle prescrizioni sulla protezione delle persone e degli impianti in edifici e nei perimetri non pubblici dei PF e degli istituti di ricerca.

⁸ RS 235.1

³ Se affidano i compiti dei servizi di sicurezza a terzi, i PF o gli istituti di ricerca li obbligano per contratto a separare dal punto di vista fisico e logico i sistemi di trattamento dei dati che utilizzano a tal scopo dagli altri sistemi di trattamento dei dati. Vincolano inoltre i terzi a non utilizzare in altro modo i dati dei PF o degli istituti di ricerca e si riservano i diritti di informazione e di controllo.

⁴ I servizi di sicurezza trasmettono alle competenti autorità di polizia federali e cantonali tutte le indicazioni relative a reati.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni concernenti i corpi di guardia conformemente alla legislazione sull'energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003⁹ sull'energia nucleare.

Titolo prima dell'art. 36i

Sezione 2: Videosorveglianza

Art. 36i

¹ I PF e gli istituti di ricerca possono installare un sistema di videosorveglianza, se necessario per la protezione del proprio personale, degli studenti e dei visitatori, della propria infrastruttura e del proprio funzionamento.

² I segnali video possono essere registrati. Nel caso di eventi rilevanti per la sicurezza devono essere esaminati e salvati dalla persona preposta al più tardi il primo giorno feriale successivo alla scoperta dell'evento. Le registrazioni non salvate saranno cancellate al più tardi dopo 20 giorni.

³ Le registrazioni possono essere rese note solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali i PF o gli istituti di ricerca presentano una denuncia o fanno valere pretese legali. L'analisi delle registrazioni è consentita esclusivamente a queste autorità.

⁴ I PF e gli istituti di ricerca conservano le registrazioni salvate in un luogo a prova di furto e di abuso. Le distruggono al più tardi dopo 100 giorni, a meno che non servano come mezzo di prova in una procedura giudiziaria pendente o in un procedimento disciplinare. Le registrazioni possono essere riutilizzate in forma anonimizzata per scopi didattici o di prevenzione degli infortuni.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni concernenti le misure di sicurezza conformemente alla legislazione sull'energia nucleare applicabili ai PF e agli istituti di ricerca che dispongono di una licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003¹⁰ sull'energia nucleare.

⁹ RS 732.1

¹⁰ RS 732.1

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 7: Protezione giuridica, diritto disciplinare e disposizioni penali

Art. 37 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I PF e gli istituti di ricerca non hanno alcun diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 16a capoversi 1 e 2, 25 capoverso 1 lettere a, c, d, e, g nonché capoverso 4, 33a capoverso 3, 34b^{bis} capoverso 1, 34d capoverso 3 e articolo 35b capoverso 2.

Art. 37b Diritto disciplinare

¹ Il PF e gli istituti di ricerca possono adottare misure disciplinari nei confronti di studenti, uditori e dottorandi.

² Regolano le infrazioni disciplinari, nonché le relative misure e procedura in apposite ordinanze.

³ In caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute possono essere applicate le seguenti misure disciplinari:

- a. l'esclusione temporanea da determinati corsi, esami e infrastrutture;
- b. la non ammissione a un determinato livello di studi;
- c. l'espulsione temporanea da un PF o da un istituto di ricerca;
- d. l'espulsione definitiva da un PF o da un istituto di ricerca;
- e. la revoca di un titolo accademico ottenuto illegittimamente a seguito di un'infrazione disciplinare.

⁴ In singoli casi e su richiesta scritta, i PF e gli istituti di ricerca possono informarsi reciprocamente in merito a infrazioni disciplinari gravi.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.